



CIRCOLARE N. 17

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per la Finanza
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
UFFICIO III

Prot. Nr.

Allegati:

Ai Presidenti delle Città
metropolitane

Presidenti delle Province

Sindaci dei Comuni

Presidenti delle Unioni di
comuni

Presidenti delle Comunità
montane

Segretari Generali

Agli Organismi di Valutazione
o Nuclei di valutazione presso
gli enti locali

Presidenti dei Collegi dei
revisori dei conti presso gli enti
locali

e p.c. Alla Corte dei conti
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.

OGGETTO: Riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" - ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti

La riforma n. 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" prevede, nell'ambito del cronoprogramma di attuazione, il conseguimento di specifici obiettivi di performance in termini di tempo medio di pagamento e

tempo medio di ritardo per ciascuno dei seguenti quattro comparti delle pubbliche amministrazioni: le Amministrazioni Centrali, gli enti pubblici nazionali e gli altri enti, le Regioni e Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, i target da raggiungere entro il primo trimestre 2025 (per le fatture ricevute nel 2024), con conferma entro il primo trimestre 2026 (per le fatture ricevute nel 2025) sono fissati in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio ponderato di pagamento, con l'eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale il cui indicatore può arrivare fino a 60 giorni, ed in zero giorni per l'indicatore del tempo medio ponderato di ritardo. La base di calcolo è fornita dal sistema informativo della PCC, la Piattaforma dei Crediti Commerciali - che elabora i suddetti indicatori sulla base delle informazioni relative alle fatture ricevute e ai pagamenti delle stesse. Si richiama a tal fine la circolare n. 17 del 7 aprile 2022 con la quale sono state fornite indicazioni circa l'aggiornamento dei dati e la corretta implementazione delle informazioni sul sistema della PCC.

In questa sede si intende effettuare una ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali al fine di assicurare il raggiungimento del target e di mantenerlo negli esercizi successivi: per gli enti locali che all'attualità non rispettano gli indicatori dei tempi di pagamento, l'applicazione puntuale di questi strumenti garantisce l'osservanza dei termini stabiliti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Si richiamano altresì i chiarimenti e le indicazioni della circolare n. 15 del 5 aprile 2024, in merito alla definizione della natura commerciale o non commerciale delle transazioni e alla possibilità di estendere i termini di pagamento in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002.

1. Gli stanziamenti di competenza e di cassa nel bilancio di previsione e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali ha introdotto l'obbligo delle previsioni di cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione: in tal modo il carattere autorizzatorio delle previsioni di competenza si estende anche alle previsioni di cassa ed i relativi stanziamenti costituiscono il limite agli impegni e ai pagamenti.

Nel formulare le previsioni, gli stanziamenti di cassa devono tener conto dell'effettiva capacità dell'ente di pagare nel rispetto dei tempi di pagamento e assicurare a fine esercizio un

fondo di cassa finale non negativo, in osservanza dell'art. 162 del Testo unico degli enti locali, il decreto legislativo n. 267 del 2000 (di seguito TUEL).

Viene meno al postulato di veridicità e attendibilità un bilancio di previsione dove gli stanziamenti di cassa delle entrate di dubbia e difficile esazione sono quantificati come mera somma degli stanziamenti di competenza e dei residui attivi da riscuotere, non tenendo conto dei tempi effettivi di incasso che, in considerazione dell'esigibilità dei crediti, travalicano di norma l'esercizio finanziario; i tempi di riscossione risentono anche del lasso di tempo che intercorre tra la definitività del credito e l'avvio della fase di recupero coattivo, spesso coincidente, purtroppo, con il termine decadenziale della stessa.

Non risulta vano, a questo proposito, sensibilizzare i competenti uffici delle entrate ad anticipare l'emissione di avvisi di accertamento e l'attività di recupero coattivo, senza attendere l'approssimarsi dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge; parallelamente le previsioni degli stanziamenti di cassa dovrebbero essere formulate sulla base dell'attuazione delle predette attività, al fine di ottenere una stima quanto più possibile realistica delle riscossioni che si realizzeranno nell'esercizio.

Analogamente, le previsioni dei pagamenti devono tener conto degli effettivi tempi di esecuzione della spesa e del diritto dell'operatore economico al pagamento di quanto realizzato sulla base degli obblighi contrattuali concordati con l'ente locale: una stima puntuale e precisa dei pagamenti consente agli uffici finanziari di verificare se viene garantito un fondo finale di cassa non negativo. In caso contrario, dovranno essere attuate tutte le misure necessarie per assicurare un flusso di entrate adeguato a sostenere le uscite che si prevede si genereranno dalla gestione, non da ultimo anche riconsiderare l'attuazione della decisione di spesa.

È d'uopo evidenziare, a tal proposito, la modifica al principio contabile della programmazione, allegato 4/1 al decreto legislativo n.118 del 2011, avvenuta con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2023: il nuovo paragrafo 9.3.1 relativo al processo di bilancio degli enti locali ha *ribadito il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche.*

Il nuovo ordinamento contabile assicura, altresì, gli strumenti di flessibilità necessari a fronteggiare l'incapienza degli stanziamenti di cassa: la variazione compensativa del piano di gestione nei casi previsti dall'art. 175, comma 5-quater, del TUEL o la variazione delle dotazioni di cassa adottata dall'organo esecutivo, per le restanti fattispecie, consentono, previa idonea programmazione sulla quale coinvolgere i responsabili dei servizi, l'adeguamento degli stanziamenti alle effettive necessità: anche in questo caso dovranno essere assunte tempestivamente tutte le opportune iniziative se l'andamento delle spese fa prevedere un fondo finale di cassa negativo.

Si ritiene utile, infine, ribadire che il principio di competenza finanziaria potenziata, il criterio previsto dal nuovo ordinamento contabile in base al quale vengono registrati i fatti gestionali nella contabilità dell'ente, consente di avere una rappresentazione veritiera e corretta dei crediti e debiti e, di conseguenza, dell'adeguatezza dei flussi di cassa che si avranno a disposizione per il pagamento delle obbligazioni passive. Vengono in rilievo due aspetti fondamentali del nuovo principio di competenza: l'imputazione degli impegni e degli accertamenti nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, con ciò imponendo l'adozione di cronoprogrammi di esigibilità in relazione a spese la cui scadenza è su esercizi successivi, e l'istituto del fondo crediti di dubbia esigibilità che, se correttamente calcolato, non consente la spendita di risorse che devono ancora realizzarsi.

In fase di predisposizione del bilancio di previsione, la corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità unitamente alla formulazione delle previsioni di competenza e di cassa sulla base del principio di competenza finanziaria potenziata, esplicitato nel principio n. 16 dell'Allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118/2011, costituiscono la base di partenza per assicurare il tempestivo pagamento delle obbligazioni passive che si prevede di assumere nell'esercizio.

2. Il programma dei pagamenti

Fin dal 2009 il legislatore ha introdotto l'obbligo, per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.¹

La disciplina è stata recepita dal nuovo ordinamento contabile che ha aggiunto il comma 8 all'art. 183 del Tuel: l'accertamento preventivo comporta la necessità della verifica, da effettuare al momento dell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa, o, preferibilmente, già nella fase della prenotazione di impegno, e non al momento dell'emissione del mandato, al fine di evitare lo sfioramento dei tempi di pagamento, fattispecie foriera di generare, potenzialmente, anche responsabilità amministrativa, in quanto il ritardo del pagamento espone la p.a. alla corresponsione degli interessi sanzionatori, oltre che, senza necessità di costituzione in mora, di un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, in linea con l'art. 6 del decreto legislativo n. 231/2002.

Giova ribadire che risulta imprescindibile la formulazione di previsioni di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, come esplicitati nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente i principi generali o postulati dei documenti di previsione, gestione e rendicontazione, per assicurare la regolare e ordinata assunzione degli impegni di spesa e il preventivo riscontro positivo della compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa.

3. Le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti

Per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco predisposto annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione.

L'obbligo normativo, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. a) del decreto – legge n. 78 del 2009, risulta un valido strumento per rappresentare il procedimento che porta al pagamento delle transazioni commerciali, individuando gli attori interessati, l'iter e la tempistica di ogni singolo processo che, in qualsiasi modo, è comunque coinvolto, seppur in una fase precedente, nell'iter che porta all'atto finale dell'emissione del mandato di pagamento relativo a fatture di acquisto beni, servizi e forniture.

¹ Art. 9, comma 2, del decreto – legge 1° luglio 2009, n. 78

L'organo esecutivo, nel caso di specie, è chiamato ad adottare direttive, linee guida, regolamenti organizzativi che dettagliano le misure da attuare per garantire il rispetto del termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle somme nascenti da somministrazioni, forniture ed appalti. In tal modo, si forniscono termini e tempi di riferimento certi all'intera struttura organizzativa sul ciclo passivo della spesa. Eseguire la mappatura di tutte le fasi relative all'approvvigionamento dei beni e servizi ovvero dei fattori produttivi essenziali necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, dalla determinazione del fabbisogno fino al pagamento della fattura e alla chiusura del debito, consente di individuare tempestivamente le eventuali disfunzioni organizzative e di intervenire con i dovuti correttivi per consentire il rispetto dei tempi di pagamento.

4. L'utilizzo dei sistemi di valutazione della performance per garantire la tempestività dei pagamenti

Da ultimo, si segnala la novella legislativa dell'articolo 4 bis del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, che introduce, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento da valutare, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento, per i dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e per i dirigenti apicali delle rispettive strutture.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dall'organo di revisione, mentre è demandato agli organismi/nuclei di valutazione il controllo sulla retribuzione di risultato la cui erogazione deve essere subordinata al rispetto dei tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione.

5. Il controllo del corretto adempimento degli obblighi legislativi in tema di ritardi dei pagamenti

Mettendo a sistema gli strumenti operativi testé rappresentati, si può affermare che il percorso verso la riduzione dei tempi di pagamento per gli enti che sfiorano i termini previsti dalla legge n. 231 del 2002 è assicurato dalla loro corretta attuazione. Si raccomanda, pertanto, a tutti i soggetti in indirizzo, di effettuare le verifiche, i controlli e i monitoraggi necessari affinché le singole procedure interessate dalle norme richiamate nei paragrafi precedenti siano rispondenti e conformi a quanto in esse previsto.

In particolare, si confida nel ruolo e nelle funzioni dei segretari comunali e provinciali che, sovrintendendo allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti/responsabili dei servizi, ne coordinano l'attività (salvo che non sia prevista la figura del direttore generale, nel qual caso a lui è demandata l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'organo di governo, con la funzione di direzione e coordinamento). A loro è demandato l'incipit della mappatura dei processi inerenti al ciclo passivo della spesa e agli interventi che possono essere intrapresi per arrivare al pagamento delle fatture commerciali nei trenta giorni previsti.

Nell'ambito dei compiti di vigilanza sull'osservanza degli obblighi relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, un ruolo centrale è svolto dall'organo di revisione, a partire dalla verifica della corretta gestione della cassa e dell'attendibilità delle previsioni, al rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che impone all'ente l'accertamento preventivo della compatibilità del programma dei pagamenti scaturenti dall'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa, con i relativi stanziamenti di cassa.

È sempre all'organo di revisione che spetta, in caso di indicatore medio di pagamento superiore a 30 giorni, verificare se l'ente abbia adottato le opportune misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti: a norma, infatti, dell'articolo 41, primo comma, del decreto legge n. 66 del 2014, alle relazioni dei rendiconti è allegata l'attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, relativa all'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n.231/2002, e all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti, mentre all'organo di revisione è affidata la verifica delle attestazioni, dandone atto nella propria relazione.²

Massima attenzione dovrà essere posta al corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle misure di garanzia previste dai commi 859 e successivi della legge n. 145

² Decreto legge 24/04/2014, n. 66 – convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 - art. 41, comma 1: “A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. **L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione.** Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa”.

del 2018³, la cui verifica della corretta attuazione è demandata all'organo di revisione per espressa previsione legislativa⁴ e le cui modalità attuative sono state esplicitate nella circolare del 7 aprile 2022 n. 17⁵: l'organo di revisione è chiamato, dapprima, a riscontrare, in tempo utile, gli indicatori relativi alla riduzione del debito commerciale residuo e al ritardo annuale dei pagamenti, entrambi riferiti all'esercizio precedente, affinché, in caso di mancato rispetto, entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni che determinano l'obbligo di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali, gli enti provvedano, con delibera di giunta, a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento al predetto fondo. Tali obblighi sono stati estesi, dall'articolo 9, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai casi di gestione provvisoria o esercizio provvisorio e nel corso dell'anno; in caso di variazioni al bilancio di previsione, l'organo di revisione è tenuto a verificare l'avvenuto adeguamento dell'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali alle percentuali previste dalla legge.⁶

³ Legge 30/12/2018, n. 145:

Art.1, comma 859: "A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a. le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b. le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art.1, comma 861: Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Art.1, comma. 862: Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d. all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

⁴ Legge 30/12/2018, n. 145: Art.1, comma 872: Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

⁵ Circolare del 7 aprile 2022, n. 17 "I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152" - https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_17_2022/

⁶ Legge 30/12/2018, n. 145: Art.1, comma 863: Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

In merito, all'applicazione dell'art. 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13⁷, si richiama il ruolo di controllo dell'organo di revisione sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento assegnati ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, le cui attività di accertamento che l'organo di revisione è tenuto ad espletare sono indicate nella Circolare n. 1 del 3 gennaio 2024.⁸

Infine, agli organismi/nuclei di valutazione, è demandato il ruolo attivo e propositivo di rappresentare, per iscritto, eventuali integrazioni/implementazioni nella sezione performance del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione – anche prevedendo la validazione della sezione stessa, affinché il rispetto dei tempi di pagamento sia obiettivo trasversale all'intera struttura organizzativa, assicurandosi del collegamento tra il valore assunto dal tempo medio di ritardo e la performance erogata ai dirigenti/responsabili dei servizi.

Il Ragioniere Generale dello Stato

⁷ D.L. 24/02/2023, n. 13, art. 4 bis:

1. *Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficiamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.*

2. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.*

⁸ Circolare 3 gennaio 2024, n. 1: Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative - <https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/01/Circolare-del-3-gennaio-2024-n-1.pdf>